

IL TRIBUNALE DI TARANTO – SEZIONE LAVORO IN COMPOSIZIONE
COLLEGIALE

costituito dai Magistrati:


Dott. Raffaele Ciquera	Presidente
Dott. Saverio Sodo	Giudice rel.
Dott.ssa Elvira Palma	Giudice

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 gennaio 2002; letto il reclamo proposto da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Taranto nei confronti di Smaltini Maria Nunziata, avverso il provvedimento del Giudice monocratico depositato il 12-9-2001, con cui si è accolta l'istanza avanzata dalla reclamata con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 9-7-2001, osserva quanto segue.

A)- La preliminare eccezione di difetto di legittimazione al reclamo da parte del Ministero dell'Istruzione è irrilevante ed infondata. Infatti l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce è costituita in giudizio anche per il Provveditorato agli Studi, che istituzionalmente (in quanto organo dell'Amministrazione dell'Istruzione) rappresenta e difende in giudizio senza necessità di alcun mandato. In più non è dimostrato che il Provveditore abbia prestato acquiescenza al provvedimento reclamato, dovendosi invece presumere che il reintegro della Smaltini presso la Scuola I Circolo di Martina Franca sia avvenuto in conseguenza dell'esecutività del provvedimento d'urgenza emesso dal giudice monocratico.

B)- Nel merito il reclamo appare infondato e va pertanto respinto. Al rapporto di pubblico impiego dei dipendenti scolastici, ormai privatizzato (si veda il combinato disposto degli artt. 1 comma 2, 2 comma 2, 5 comma 2 e 70 comma 8 del decreto legislativo n°165/2001), trovano applicazione indistintamente anche le norme dello Statuto dei Lavoratori (v. art. 51 comma 2 del predetto decreto). Ciò implica invero la possibilità per il datore di lavoro pubblico, in virtù del disposto dell'art. 13 dello

Statuto (che ha modificato l'art. 2103 c.c.), di trasferimento di qualsiasi dipendente per incompatibilità ambientale (ivi compreso il personale A.T.A. della scuola), laddove una tale situazione comporti concretamente una condizione di comprovata disfunzione organizzativa. Non di meno l'applicabilità incondizionata della normativa di cui alla legge n°300/1970 implica la necessità di rispettare il disposto dell'art. 22 stessa legge, che subordina la trasferibilità dei lavoratori componenti della R.S.U. (equiparati nelle prerogative di cui allo Statuto dei Lavoratori ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell'art. 42 del d. lgs. 165/2001 e dell'art. 10 CCNL) al preventivo ed insindacabile nulla osta dell'associazione sindacale di appartenenza, nulla osta che nella fattispecie concreta non è intervenuto perché pacificamente nemmeno richiesto dalla P.A. reclamante. Il rispetto di detta norma in particolare è invocabile ed esigibile anche autonomamente dal rappresentante sindacale trasferito oltre che dal sindacato (v. Cass. Sez. Lav. 19-11-1997 n°11521) e, contrariamente alla tesi difensiva dell'amministrazione, si impone rigorosamente anche nell'ipotesi di comprovata esigenza organizzativa di trasferire il lavoratore (esigenza in cui potrebbe risolversi l'incompatibilità ambientale) ed anche in assenza di significato discriminatorio nel provvedimento di trasferimento, essendo la norma diretta a privilegiare al massimo livello di tutela possibile l'interesse all'effettività della libertà ed attività sindacale nel luogo di lavoro, suscettibile di lesione per effetto del definitivo allontanamento del rappresentante sindacale dai colleghi di lavoro e dalla specifica base rappresentata (Cass. Sez. Lav. n°9341/1991); del resto va considerato che, ove la necessità del nulla osta fosse derogabile nella fattispecie specifica del trasferimento per incompatibilità ambientale, sarebbe facile per il datore di lavoro, magari provocando volontariamente una tale situazione e comunque intravedendola in una situazione di fisiologica conflittualità con il R.S.U. (che proprio perché riveste tale ruolo è il soggetto che più degli altri si contrappone al datore di lavoro rivendicando i diritti dell'intera comunità dei lavoratori), liberarsi di un sindacalista scomodo eludendo la normativa di tutela dell'interesse sindacale, ferma restando la



possibilità di adottare provvedimenti diversi dal trasferimento nei confronti del dipendente sindacalista ove questo si renda effettivamente responsabile di infrazioni di rilievo disciplinare.

La giurisprudenza amministrativa citata da parte reclamante, prevalente ma non univoca (v., per un orientamento contrario, T.A.R. Sicilia Catania 3-10-1995 n°2248), non appare ormai comunque condivisibile, proprio alla stregua della sopravvenuta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego e del venir meno dei poteri autoritativi della P.A. e della conseguente integrale ed incondizionata necessità di applicare lo Statuto dei Lavoratori; senza tralasciare peraltro la considerazione che le massime citate sono relative all'interpretazione dell'art. 40 del D.P.R. 266/87, mentre la normativa specifica dettata per il personale scolastico (art. 29 D.P.R. 209/87), già antecedentemente alla privatizzazione, disponeva che il trasferimento d'ufficio per incompatibilità dei dirigenti sindacali potesse essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza.

Giusto ed adeguatamente motivato va ritenuto dunque il provvedimento impugnato, che va per l'effetto integralmente confermato. Spese da regolare in sede di giudizio di merito.


P.T.M.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo proposto dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca – Provveditorato agli Studi Taranto con atto depositato il 22-9-2001 e conferma il provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. emesso dal Tribunale Giudice del Lavoro in composizione monocratica con ordinanza del 12-9-2001.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

TARANTO, 21 -1-2002.

Il Giudice estensore



Il collaboratore di cancelleria
Arona Tommaso



Il Presidente

